



S T A T U T O
DEL COMUNE DI LISIGNANO

Novembre 2009

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 13, della Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni allo Statuto (Gazzetta Ufficiale del Comune di Lisignano nn. 03/09) il Consiglio comunale del Comune di Lisignano definisce il testo emendato dello Statuto del Comune di Lisignano.

Il testo emendato dello Statuto include lo Statuto del Comune di Lisignano (Gazzetta Ufficiale del Comune di Lisignano nn. 3/2001), nonché le sue modifiche e integrazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Comune di Lisignano nn. 04/05 e 03/09 e la data della loro entrata in vigore.

S T A T U T O **DEL COMUNE DI LISIGNANO** **(Testo emendato)**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Statuto si regolano dettagliatamente, in conformità alla Legge:

- i contrassegni del Comune di Lisignano,
- i riconoscimenti pubblici del Comune di Lisignano,
- le delibere particolari sulla tutela dei diritti della comunità nazionale italiana nel Comune di Lisignano,
- le delibere particolari in merito a forme di collaborazione con unità d'autogoverno locale nel paese e all'estero,
- le competenze d'autogoverno del Comune di Lisignano,
- l'ordinamento interno, le autorizzazioni e le modalità di lavoro degli organismi del Comune di Lisignano,
- l'autogoverno locale,
- la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni,
- il patrimonio e i finanziamenti del Comune di Lisignano,
- gli atti del Comune di Lisignano,
- l'entrata in vigore dello Statuto e delle disposizioni di vigilanza,
- altre questioni importanti per la realizzazione dei diritti e dei doveri nell'ambito dell'autogoverno del Comune di Lisignano.

Articolo 2

Il Comune di Lisignano è un'unità d'autogoverno locale sul territorio stabilito dalla Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia.

Il Comune di Lisignano comprende i seguenti abitati: Giadreschi, Lisignano, Monticchio, Sissano e Altura.

I confini del Comune di Lisignano coincidono con i confini dei distretti catastali di Lisignano, di Monticchio, di Sissano, di Altura e con parte del distretto catastale di Pola lungo i bordi dei confini dell'abitato di Giadreschi, i cui limiti sono raffigurati nella parte testuale e grafica della documentazione ufficiale dei Servizi specializzati del Comune di Lisignano.

Articolo 3

Il Comune di Lisignano è dotata di personalità giuridica.
La sede del Comune di Lisignano è a Lisignano, Lisignano n.147.

Articolo 4

Gli organismi del Comune di Lisignano hanno i propri timbri, la cui forma è definita da prescrizione particolare.

L'utilizzo e la tutela dei timbri vengono definiti da delibera particolare emanata dal Consiglio comunale, in osservanza alla legge e ad altre prescrizioni.

I 1. Caratteristiche del Comune di Lisignano

Articolo 5

I simboli del Comune di Lisignano sono lo stemma, la bandiera e la Giornata del Comune di Lisignano.

L'aspetto e l'uso dello stemma e della bandiera vengono definiti da delibera particolare previa approvazione degli organi centrali dell'amministrazione statale competenti per gli affari d'autogoverno locale.

La Giornata del Comune di Lisignano viene celebrata il 15 aprile.

L'autorizzazione dell'uso e dell'esposizione dello stemma e della bandiera del Comune di Lisignano può venir conferita a persone fisiche e giuridiche per la promozione degli interessi del Comune.

L'autorizzazione sulle modalità e il periodo, nonché sul modo di esposizione e d'uso dei contrassegni del Comune di Lisignano di cui al comma 4 del presente articolo, viene emanata dal Consiglio comunale.

II 2. Riconoscimenti pubblici del Comune di Lisignano

Articolo 6

I riconoscimenti pubblici e le onorificenze del Comune di Lisignano sono:

- Carta d'Oro del Comune di Lisignano,
- Chiave d'Oro del Comune di Lisignano,
- nomina a cittadino onorario del Comune di Lisignano,
- Riconoscimento del Comune di Lisignano,
- Targa del Comune di Lisignano,
- Onorificenza al merito del Comune di Lisignano.

I riconoscimenti pubblici e le onorificenze del Comune di Lisignano vengono assegnati a persone fisiche e giuridiche che, con il proprio lavoro e attraverso la propria attività, contribuiscono notevolmente alla promozione degli interessi del Comune di Lisignano.

La nomina a cittadino onorario del Comune di Lisignano può essere assegnata ai cittadini della Repubblica di Croazia, parimenti ai cittadini stranieri che, con il proprio lavoro e attraverso la loro attività scientifica o politica, hanno contribuito in modo notevole al progresso e al prestigio del Comune di Lisignano, alla realizzazione e allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Croazia, alla pace nel mondo e al progresso dell'umanità.

La nomina a cittadino onorario del Comune di Lisignano non può essere conferita a persone con residenza sul territorio del Comune di Lisignano.

I riconoscimenti pubblici del Comune di Lisignano vengono conferiti nella

Giornata del Comune di Lisignano.

L'aspetto e la forma, nonché le modalità di assegnazione e di consegna dei riconoscimenti pubblici e delle onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo, vengono regolati dal Regolamento particolare del Consiglio comunale di Lisignano.

II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

II 1. Tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana

Articolo 7

Tenuto conto delle peculiarità e dei fattori storici ed in osservanza della Costituzione e della Legge, agli appartenenti alla Comunità nazionale italiana viene garantita la possibilità di coltivare e mantenere i propri contrassegni nazionali, le peculiarità, i diritti e i doveri, come pure la particolarità dello status di appartenenti alla Comunità nazionale italiana in qualità di comunità autoctona sul territorio del Comune di Lisignano.

In conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia, agli accordi internazionali, alla Legge, allo Statuto del Comune di Lisignano, nella parte del Comune di Lisignano che costituisce l'abitato di Sissano, viene realizzato l'uso paritetico ufficiale della lingua croata e della lingua italiana.

Il Comune di Lisignano riconosce lo status e l'importanza della Comunità degli Italiani di Sissano – Zajednica Talijana Šišan quale rappresentante degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana.

Il Comune di Lisignano assicura nel bilancio, nell'ambito delle proprie possibilità, i mezzi necessari per l'attività della Comunità degli Italiani di Sissano – Zajednica Talijana Šišan.

Articolo 8

Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana hanno diritto di usare la propria bandiera e i propri segni distintivi.

Nell'uso ufficiale dei simboli e contrassegni della Comunità nazionale italiana è d'obbligo l'esposizione dei simboli e contrassegni della Repubblica di Croazia e del Comune di Lisignano, altresì viene esibita la bandiera della Comunità nazionale italiana delle stesse dimensioni.

Articolo 9

Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana hanno diritto alla libera organizzazione delle attività informative ed editoriali in lingua italiana, il diritto di fondare società culturali e altre società, nonché il diritto di fondare istituzioni particolari per la salvaguardia dell'identità nazionale e culturale.

Sul territorio del Comune di Lisignano si favorisce lo studio della lingua italiana come lingua dell'ambiente sociale.

Nell'ambito delle possibilità, il Comune di Lisignano assicura il proprio apporto finanziario per la realizzazione dei diritti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10

Tutte le questioni riguardanti l'estensione e il rispetto dei diritti acquisiti della Comunità nazionale italiana e d'importanza per la vita quotidiana e il lavoro dei suoi appartenenti, sono di competenza dell'autogoverno del Comune di Lisignano e

d'interesse per gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana.

Le questioni pertinenti alle competenze d'autogoverno del Comune di Lisignano e d'interesse per gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana sono:

- **l'estensione e il rispetto** dei diritti acquisiti della Comunità nazionale italiana,
- decisioni, delibere, conclusioni che influenzano i diritti acquisiti della Comunità degli Italiani e dei suoi membri,
- altre questioni d'importanza per il lavoro e la vita dei membri della Comunità.

Onde tutelare i diritti delle minoranze nazionali viene costituita la Commissione per la tutela dei diritti delle minoranze nazionali.

La Commissione per la tutela dei diritti delle minoranze nazionali può richiedere che un punto controverso sia tolto dall'ordine del giorno per un periodo di novanta giorni fino a quando non sia esaminata la sua fondatezza in osservanza alla Legge e al presente Statuto e non sia valutata l'eventuale violazione dei diritti acquisiti degli appartenenti della Comunità nazionale italiana.

La Commissione è composta da tre consiglieri e due membri proposti dalla Comunità nazionale italiana.

Uno dei tre consiglieri membri della Commissione deve essere socio della «Comunita' degli Italiani di Sissano – Zajednica Talijana Šišan».

Articolo 11

Nel Comune di Lisignano, comprendente l'abitato di Sissano, viene assicurato il bilinguismo, con lettere della stessa grandezza:

- nello scrivere il testo dei timbri e sigilli,
- nello scrivere le tabelle degli organismi rappresentativi, esecutivi e amministrativi del Comune Lisignano, come pure delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche,
- nello scrivere i titoli degli atti.

Il Comune di Lisignano assicurerà ai cittadini che abitano nel territorio dell'abitato di Sissano, in conformità alla Legge, il diritto:

- al rilascio di documenti pubblici bilingui,
- alla stampa dei moduli bilingui che vengono usati ufficialmente.

L'uso paritetico ufficiale della lingua italiana nelle attività degli organismi amministrativi si riferisce a quanto segue:

- i moduli, gli inviti, i certificati, le deliberazioni e altri singoli atti inviati dagli organismi amministrativi ai cittadini che abitano sul territorio dell'abitato di Sissano, accanto al testo in lingua croata devono riportare anche il testo in lingua italiana,
- gli annunci pubblici, gli inviti e altri avvisi quando pubblicati sulle bacheche nell'abitato di Sissano, accanto al testo in lingua croata devono contenere anche il testo in lingua italiana,
- le insegne e le indicazioni negli uffici devono essere scritti in lingua croata e in lingua italiana,
- l'atto di matrimonio viene celebrato nella lingua o nelle lingue ufficiali nel territorio del Comune di Lisignano, previo accordo delle persone che intendono unirsi in matrimonio.

Articolo 12

Nella parte del Comune di Lisignano che comprende l'abitato di Sissano, si scrivono in lingua croata e in lingua italiana, con lettere della stessa grandezza:

- i segni stradali scritti e altre indicazioni scritte nel traffico,

- le denominazioni delle vie e delle piazze,
- le denominazioni dei luoghi e delle località.

Nel territorio del Comune di Lisignano che comprende l'abitato di Sissano, le persone giuridiche e fisiche che svolgono attività di servizio pubblico scrivono le denominazioni in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 13

Onde realizzare la pariteticità delle lingue croata e italiana, nell'amministrazione comunale del Comune di Lisignano, nelle istituzioni e persone giuridiche il cui fondatore è il Comune di Lisignano, vengono stabiliti un numero adeguato di posti di lavoro per i quali è necessaria la conoscenza della lingua croata e di quella italiana.

Tutti gli atti generali emanati dal Consiglio comunale possono venir pubblicati anche nella lingua italiana.

Il Comune di Lisignano realizza i diritti di cui al comma 2 del presente articolo secondo le proprie possibilità.

II 2. Forme di collaborazione con unità di autogoverno locale nel paese e all'estero

Articolo 14

Il Comune di Lisignano può essere membro di associazioni comunali, municipali e regionali, in conformità alla legge.

La delibera sull'iscrizione del Comune di Lisignano alle associazioni viene emanata dal Consiglio comunale con maggioranza dei voti.

Articolo 15

Onde realizzare la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale il Comune di Lisignano, nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, può instaurare e mantenere la collaborazione con altre unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia e all'estero.

La delibera sull'instaurazione della collaborazione ossia sulla stipulazione dell'accordo sulla collaborazione, viene emanata dal Consiglio comunale nel modo e secondo la procedura stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, quando il Comune di Lisignano valuta la sussistenza dell'interesse in merito all'instaurazione e allo sviluppo di tale collaborazione.

L'accordo sulla collaborazione con unità d'autogoverno locale e regionale di altri paesi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Comune di Lisignano.

III COMPETENZE D'AUTOGOVERNO DEL COMUNE

Articolo 16

Il Comune di Lisignano è dotato di potere autonomo nell'ambito decisionale e di emanazione di atti, in materia di questioni relative alle competenze d'autogoverno, in osservanza alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla legge e al presente Statuto.

La vigilanza sulla legalità degli atti generali emanati dal Consiglio comunale è di competenza dell'organismo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) e del Governo della Repubblica di Croazia, nel modo e secondo la procedura stabiliti dalla legge.

Articolo 17

Nell'ambito dell'autogoverno del Comune vengono espletati gli affari d'importanza locale con i quali vengono realizzate direttamente le esigenze dei cittadini, e che in base alla Costituzione e alla legge non sono stati assegnati agli organismi statali e in particolare i lavori che si riferiscono:

1. all'assetto degli abitati e gli affari abitativi,
2. alla pianificazione urbanistico – ambientale,
3. agli affari comunali,
4. all'assistenza dei bambini,
5. alla previdenza sociale,
6. alla tutela sanitaria primaria,
7. all'educazione e all'istruzione elementare,
8. alla cultura, alla cultura fisica e allo sport,
9. alla tutela dei consumatori,
10. alla tutela e allo sviluppo della natura,
11. alla tutela antincendio e alla difesa civile.

Mediante leggi particolari, le quali regolano le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo, vengono definiti i lavori il cui espletamento viene organizzato dal Comune, nonché lavori che il Comune può espletare, qualora abbia assicurato le condizioni necessarie per il loro espletamento.

Articolo 18

Determinati lavori relativi all'autogoverno del Comune, possono venir trasferiti alla Regione istriana, ovvero agli organismi dell'autogoverno locale, mediante delibera del Consiglio comunale e in osservanza alla legge, allo Statuto della Regione e al presente Statuto.

Articolo 19

Nel Comune di Lisignano possono venir espletati determinati lavori dell'amministrazione statale, in conformità alla legge con la quale viene regolata l'amministrazione statale e in conformità alla delibera del Consiglio comunale.

I fondi necessari per l'espletamento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo vengono stanziati dal bilancio statale, in osservanza alla legge.

IV ORDINAMENTO INTERNO E ORGANISMI DEL COMUNE DI LISIGNANO

IV 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Il Consiglio comunale e il sindaco costituiscono gli organismi del Comune di Lisignano.

IV 1.1. CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 21

Il Consiglio comunale è l'organismo rappresentativo dei cittadini e l'organismo

dell'autogoverno locale che, nell'ambito dei propri diritti e doveri, emana gli atti ed espleta altri lavori conformemente alla legge e al presente Statuto.

Articolo 22

Il Consiglio comunale:

1. emana lo Statuto del Comune, ossia la delibera statutaria del Comune,
2. emana il Regolamento di procedura del Consiglio comunale,
3. emana delibere e altri atti generali con i quali gestisce le questioni di competenza dell'autogoverno del Comune, in osservanza a prescrizioni particolari,
4. emana delibere sull'adesione ad altri comuni, città, regioni in conformità alla legge,
5. emana la delibera sull'instaurazione della collaborazione con altre unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia e in altri paesi,
6. emana l'atto generale sulle condizioni, le modalità e il procedimento di gestione della proprietà del Comune, dei diritti e dei doveri,
7. emana la delibera sull'ottenimento e l'alienazione dei beni mobili e immobili il cui valore complessivo supera lo 0,5% dell'importo delle entrate senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno nel quale si decide dell'ottenimento e dell'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia il cui singolo valore è superiore a 1.000 000 (un milione) di kune,
8. emana il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del Comune, la delibera sulla realizzazione del bilancio del Comune ossia le delibera sul finanziamento provvisorio del Comune,
9. indice il referendum,
10. valuta le relazioni semestrali sull'operato del sindaco almeno due volte l'anno, ovvero valuta la relazione del sindaco su questioni che egli ha presentato, conformemente alle disposizioni dello Statuto e su richiesta dell'organismo rappresentativo,
11. emana la delibera sull'organizzazione, con una o più unità d'autogoverno locale, di determinati lavori di competenza dell'autogoverno, nel modo stabilito dal presente Statuto,
12. elegge, nomina ed esonera:
 - il presidente e il vicepresidente,
 - il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro del Consiglio,
 - altri rappresentanti e titolari, persone previste dallo Statuto, ossia dalla legislazione positiva,
13. indice il referendum per destituire il sindaco e il vicesindaco ed emana la delibera sull'indizione del referendum per l'esonero del sindaco e del vicesindaco su proposta degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lisignano in osservanza alle disposizioni di legge,
14. emana la delibera sul conferimento dei riconoscimenti pubblici e sulla nomina a cittadino onorario,
15. emana la delibera sull'aspetto, l'uso e la tutela dello stemma e della bandiera del Comune,
16. regola l'ordinamento e le competenze degli organismi amministrativi del Comune,
17. emana la delibera sull'assegnazione di determinati lavori, nell'ambito

dell'autogoverno del Comune di Lisignano, alla Regione ovvero all'autogoverno locale,

18. fonda istituzioni pubbliche e altre persone giuridiche onde svolgere attività comunali, economiche e sociali d'interesse per il Comune,

19. espleta anche altri lavori che la legge, lo Statuto e il Regolamento di procedura, ossia la delibera sul Regolamento di procedura provvisorio fanno rientrare nelle sue competenze.

Articolo 23

Il Consiglio comunale è costituito da 11 consiglieri.
Il mandato dei consiglieri dura quattro anni.
Il Consiglio comunale ha un presidente e un vicepresidente eletti tra i consiglieri.
Il presidente e il vicepresidente del Consiglio comunale vengono eletti per voto palese, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri (ovvero 4 consiglieri).
La proposta di cui al comma precedente deve essere presentata in forma scritta e convalidata da nome e cognome, nonché dalla firma dei consiglieri.

Articolo 24

I consiglieri prestano giuramento con la seguente dichiarazione:

“PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OBNAŠATI SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU DRŽATI USTAVA, ZAKONA, STATUTA ŽUPANIJE I STATUTA OPĆINE I POŠTOVATI PRAVNI POREDAK, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK OPĆINE, ISTARSKÉ ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE”.

“GIURO CHE SVOLGERÒ CON COSCIENZA E RESPONSABILITÀ L'INCARICO DERIVATAMI DAI DIRITTI E DOVERI DI MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LISIGNANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE E, CHE MI ATTERRÒ NELL'ESPLETAMENTO DEI MIEI DOVERI ALLO STATUTO DELLO STESSO E TUTELERÒ E PROMUOVERÒ LE PARTICOLARITÀ DEL COMUNE DI LISIGNANO IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI DELLA REGIONE ISTRIANA E DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA”.

Articolo 25

L'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale avviene singolarmente per voto palese.

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio comunale vengono eletti tra i candidati con maggioranza di voti del numero complessivo dei consiglieri.

Qualora alle elezioni per la nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale vengano proposti più candidati, e nessuno dei candidati non riceva la maggioranza dei voti del numero complessivo dei consiglieri oppure più candidati ricevano lo stesso numero di voti, la votazione viene ripetuta, scegliendo tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora alle votazioni ripetute il candidato non riceva la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, la procedura di candidatura viene ripetuta.

Articolo 26

Le modalità di convocazione e di costituzione del Consiglio comunale, il suo

lavoro, i diritti e i doveri, il corso della seduta, le votazioni, il verbale, nonché il mantenimento dell'ordine alle sedute vengono regolati dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale, ossia dalla delibera sul Regolamento di procedura provvisorio.

Articolo 27

La funzione di consigliere è onoraria.

Il consigliere non ha mandato vincolante e non è revocabile.

Il consigliere ha diritto a un rimborso spese in conformità alla delibera particolare del Consiglio.

Articolo 28

Il diritto di proposta di atti emanati dal Consiglio comunale è conferito ai consiglieri, al presidente del Consiglio comunale, ovvero al vicepresidente, agli organismi di lavoro del Consiglio comunale, al sindaco, agli organismi dell'autogoverno locale, agli organismi amministrativi, agli organismi e ai servizi comuni nonché ai cittadini.

I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio comunale l'emanazione di un determinato atto oppure la risoluzione di una determinata questione di sua competenza.

Il Consiglio comunale è tenuto a dibattere in merito alla proposta di cui al comma 2 del presente Statuto qualora abbia ottenuto almeno il 10% delle firme degli elettori iscritti nella liste elettorali del Comune, nonché a fornire una risposta ai richiedenti al più tardi entro il termine di tre (3) mesi dalla ricevuta della proposta.

Articolo 29

Le sedute del Consiglio comunale sono deliberative se alle stesse presenza la maggioranza di tutti i consiglieri.

Il Consiglio comunale, di norma, emana delibere a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, salvo casi in cui è prescritta una maggioranza diversa.

A maggioranza di voti di tutti i consiglieri si delibera su temi quali:

- lo Statuto del Comune di Lisignano e il Regolamento di procedura del Consiglio comunale, ossia la delibera statutaria sul Regolamento di procedura provvisorio,
- il bilancio e la delibera sul finanziamento provvisorio del Comune di Lisignano e il bilancio consuntivo,
- l'emanazione della delibera sull'adesione del Comune di Lisignano ad altri comuni, città, regioni in conformità alla legge,
- l'emanazione della delibera sull'instaurazione della collaborazione con altre unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia e in altri paesi
- l'emanazione dell'atto generale sulle condizioni, le modalità e il procedimento di gestione della proprietà del Comune, nonché sui diritti e sui doveri,
- altre questioni in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto ossia alla delibera statutaria sul Regolamento di procedura provvisorio.

Articolo 30

Il presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio comunale, presiede le sedute e rappresenta il Consiglio comunale.

In caso di impedimento del presidente del Consiglio comunale, la seduta viene

convocata e presieduta da uno dei vicepresidenti del Consiglio comunale autorizzato dal presidente, ovvero dalla persona autorizzata a convocare la seduta.

Il presidente del Consiglio comunale convoca le sedute in base alle necessità, almeno una volta ogni tre mesi.

Il presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio comunale su richiesta motivata di almeno 1/3 dei consiglieri, ossia 4 consiglieri, nel termine di 15 giorni dal giorno della ricevuta della richiesta.

Qualora il presidente del Consiglio comunale non convocasse la seduta entro il termine previsto, la seduta verrà convocata dal sindaco, entro un ulteriore termine di 15 giorni.

Articolo 31

Alle sedute del Consiglio comunale la votazione avviene per voto palese.

I consiglieri si esprimono “pro” o “contro” la proposta oppure si astengono dal voto.

Alle sedute del Consiglio la votazione avviene per voto segreto qualora fosse così regolato dal presente Statuto o dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale, altresì qualora il Consiglio decidesse che per alcune questioni la votazione avvenga per voto segreto.

Articolo 32

Il Consiglio comunale può costituire organismi di lavoro permanenti e provvisori per la preparazione di proposte di atti generali e singoli di sua competenza.

Gli organismi di lavoro permanenti del Consiglio comunale sono:

- Commissione elezioni e nomine
- Commissione di verifica mandataria
- Commissione per lo Statuto, il Regolamento di procedura e altri atti generali
- Commissione per le questioni inerenti alle minoranze nazionali
- Comitato per i servizi sociali
- Comitato per l'economia
- Comitato per il bilancio, la vigilanza interna e l'amministrazione
- Comitato per l'assetto ambientale e comunale e la tutela ambientale.

La costituzione, la composizione e le competenze degli organismi di lavoro del Consiglio comunale vengono stabiliti da delibera particolare sull'istituzione di organismi di lavoro, mentre le modalità di lavoro degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo vengono regolati dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

IV 1.3. ORGANISMI ESECUTIVI

IV 1.3. Il sindaco

Articolo 33

Il sindaco:

1. prepara le proposte degli atti generali, la proposta del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, oppure delibere sul finanziamento provvisorio,
2. esegue e garantisce l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale,
3. controlla e indirizza l'attività degli organismi amministrativi del Comune nell'espletamento dei lavori nell'ambito dell'autogoverno, come dei lavori

- dell'amministrazione statale qualora fossero stati trasferiti al Comune,
4. amministra i beni immobili e mobili di proprietà del Comune, nonché le entrate e le uscite del Comune, in conformità alla legge, allo Statuto e ad altri atti generali,
 5. decide sull'ottenimento e l'alienazione di beni immobili e mobili dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) il cui valore unitario non supera lo 0,5% dell'importo delle entrate senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno nel quale si decide dell'ottenimento e dell'alienazione dei beni immobili e mobili pianificati nel bilancio e realizzati in conformità alle prescrizioni di legge,
 6. nel caso di cui al **comma 5** del presente articolo la delibera sull'ottenimento e l'alienazione di beni mobili e immobili il cui valore complessivo supera lo 0,5% del bilancio ossia il cui valore unitario è superiore a 1.000 000 (un milione) di kune dell'importo delle entrate di cui al **punto 5, comma 1** del presente articolo, viene emanata dall'organismo rappresentativo dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale),
 7. esprime il parere in merito alle proposte di atti che vengono presentati al Consiglio comunale da altri proponenti autorizzati,
 8. bandisce il concorso pubblico per la nomina dell'assessore degli organismi amministrativi del Comune ed elegge e nomina l'assessore,
 9. elegge, nomina ed esonera altri soggetti stabiliti dalla legislazione positiva, dallo Statuto e dagli atti generali del Comune,
 10. esercita anche altre mansioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 34

Il sindaco e il vicesindaco possono venir esonerati.

L'organismo rappresentativo può indire il referendum per destituire il sindaco e il vicesindaco qualora essi:

- violino o non applichino le decisioni dell'organismo rappresentativo,
- rechino all'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) danni materiali ingenti a causa del loro operato.

Il danno materiale ingente di cui al comma 2 del presente articolo viene considerato un danno ammontante all'1% del bilancio dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) dell'anno corrente, e qualora l'1% del bilancio superi 500.000 (cinquecento mila) kune si parla di danno materiale ingente quando il danno ammonta a 500.000 kune.

Al referendum di cui al comma 2 del presente articolo vengono applicate le disposizioni di legge sul referendum e altre forme di partecipazione personale nell'espletamento del potere statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

La proposta di indizione del referendum al fine di esonerare il sindaco e il vicesindaco può essere presentata da almeno un terzo dei membri dell'organismo rappresentativo.

La delibera sull'indizione del referendum riguardante l'esonero del sindaco e del vicesindaco viene emanata a maggioranza dei voti di tutti i membri dell'organismo rappresentante.

Qualora al referendum in merito alla questione di cui al comma 1 del presente articolo venisse emanata la delibera sull'esonero del sindaco e del vicesindaco, il mandato cesserà il giorno della pubblicazione dei risultati del referendum, mentre il Governo della Repubblica di Croazia nominerà un incaricato del medesimo per l'espletamento dei lavori di competenza del sindaco.

All'organismo rappresentativo non è concesso indire il referendum concernente l'esonero del sindaco e del vicesindaco nei primi 6 mesi del loro mandato.

Il referendum di cui al comma 2 del presente articolo non può essere indetto prima che siano decorsi 12 mesi a contare dalla data di indizione del referendum riguardante la stessa questione.

Articolo 35

Il sindaco è l'organismo esecutivo del Comune di Lisignano e svolge il proprio incarico professionalmente.

Il sindaco rappresenta il Comune di Lisignano.

Il sindaco ha un vicesindaco il quale svolge il proprio incarico professionalmente.

In caso di sua assenza prolungata il sindaco viene sostituito dal vicesindaco.

Il sindaco può affidare l'espletamento di determinati lavori di sua competenza al vicesindaco.

L'autorizzazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo deve essere in forma scritta.

Articolo 36

Nell'espletamento dei lavori di amministrazione statale trasferiti alla sfera d'attività del Comune, il sindaco risponde agli organismi centrali dell'amministrazione statale.

Articolo 37

Il sindaco garantisce l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale e controlla la legalità del lavoro dell'organismo amministrativo il quale espleta lavori nell'ambito dell'autogoverno del Comune, conformemente alla legge e al presente Statuto.

Articolo 38

Nell'espletamento dei lavori di competenza d'autogoverno del Comune, il sindaco ha diritto di sospendere l'applicazione dell'atto generale del Consiglio comunale, qualora valutasse che con tale atto sia stata violata la legge oppure qualche altra prescrizione, nonché richiedere dal Consiglio comunale di rimuovere entro il termine di 15 giorni le manchevolezze riscontrate.

Qualora il Consiglio comunale non lo facesse, il sindaco ha il dovere, entro il termine di 8 giorni, di informare in merito il dirigente dell'organismo centrale dell'amministrazione statale autorizzato a controllare la legalità del lavoro dell'organismo dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 39

Il sindaco è in dovere di ricevere qualsiasi cittadino residente sul territorio del Comune di Lisignano entro il termine di 30 giorni dal giorno della loro richiesta e fornire una risposta scritta entro lo stesso termine dalla ricevuta delle rimostranze e dei ricorsi presentati in forma scritta.

Articolo 40

Il mandato del sindaco e del vicesindaco cessa per forza di legge:

- il giorno della rassegnazione delle dimissioni,
- il giorno dell'irrevocabilità della delibera giudiziaria sulla negazione della capacità lavorativa,
- il giorno dell'irrevocabilità della sentenza giudiziaria con la quale deve scontare una condanna al carcere incondizionata superiore a un

- mese,
- il giorno dell'irrevocabilità della sentenza giudiziaria con la quale è stato condannato per aver commesso un reato contro la libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, la Repubblica di Croazia e i valori tutelati dal diritto internazionale,
 - il giorno della cessazione della cittadinanza croata,
 - con il decesso.

Entro il termine di 8 giorni l'organismo rappresentativo comunica al Governo della Repubblica di Croazia la cessazione del mandato del sindaco onde indire le elezioni anticipate per il nuovo sindaco.

Qualora il mandato del sindaco cessasse nell'anno in cui si svolgono le elezioni regolari, prima che le stesse abbiano luogo, non vengono indette e svolte le elezioni anticipate per la nomina del sindaco, ma la funzione del sindaco fino alla fine del mandato verrà svolta dal vicesindaco.

Le elezioni anticipate non vengono indette in caso di cessazione del mandato del vicesindaco.

IV 1.4. Organismi amministrativi del Comune

Articolo 41

Al fine di espletare i lavori nell'ambito dell'autogoverno del Comune, nonché l'espletamento di lavori di amministrazione statale demandati al Comune, viene costituito l'Assessorato unico del Comune di Lisignano.

Le basi per l'organizzazione e l'ordinamento dell'Assessorato unico del Comune di Lisignano vengono stabilite dal Consiglio comunale con delibera particolare sull'ordinamento e l'ambito di lavoro di detto organismo amministrativo.

Articolo 42

L'Assessorato unico del Comune di Lisignano viene diretto dall'assessore nominato dal sindaco in base a concorso pubblico.

Articolo 43

Nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, il Comune può organizzare l'espletamento di determinati lavori con una o più unità d'autogoverno locale nei seguenti modi:

- con l'istituzione di un organismo comune o di servizi comuni,
- con l'istituzione di una società commerciale comune,
- con l'organizzazione comune di lavori in conformità con leggi particolari.

I rapporti reciproci delle unità d'autogoverno locale nell'organizzazione comune dell'espletamento di lavori nel proprio ambito d'autogoverno vengono regolati da accordo particolare.

La delibera sull'organizzazione di lavori nell'ambito dell'autogoverno secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo viene emanata dal Consiglio comunale, conformemente al punto 11 dell'articolo 22 del presente Statuto.

L'accordo di cui al comma 2 del presente Statuto viene stipulato dal sindaco con l'autorizzazione e il precedente consenso del Consiglio comunale.

Articolo 44

L'Assessorato unico ovvero gli organismi o i servizi comuni rispondono per la legalità e puntualità nell'esecuzione degli affari di loro competenza al Consiglio

comunale e al sindaco.

Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo con il proprio operato sono tenuti ad assicurare la realizzazione dei diritti e doveri dei cittadini e di altre persone giuridiche.

Articolo 45

L'Assessorato unico ovvero gli organismi o i servizi comuni sono autonomi nell'ambito delle proprie competenze.

L'Assessorato unico ovvero gli organismi o i servizi comuni rispondono per la legalità e puntualità nell'esecuzione degli affari di loro competenza al Consiglio comunale e al sindaco.

Articolo 46

I mezzi per l'espletamento dei lavori e delle attività di competenza dell'Assessorato unico, ovvero degli organismi o dei servizi comuni, vengono assicurati nel bilancio del Comune di Lisignano, nonché tramite altre fonti previste dalla legge e dal presente Statuto.

I costi per l'espletamento di lavori dell'amministrazione statale demandati agli organismi amministrativi del Comune vengono regolati dal bilancio statale.

V AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 47

Onde realizzare il diritto di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni inerenti agli affari locali di influenza diretta e quotidiana sulla vita e il lavoro dei cittadini, nel Comune di Lisignano vengono costituiti i seguenti comitati locali:

- il comitato locale "Ližnjan", per l'abitato di Lisignano,
- il comitato locale "Šišan", per l'abitato di Sissano,
- il comitato locale "Valtura", per l'abitato di Altura,
- il comitato locale "Jadreški", per l'abitato di Giadreschi,
- il comitato locale "Muntić", per l'abitato di Monticchio.

Il comitato locale è dotato di personalità giuridica.

I confini dei comitati locali vengono definiti mediante delibera particolare del Consiglio comunale.

V 1. Procedura di iniziativa e presentazione di proposte per la costituzione di comitati locali

Articolo 48.

L'iniziativa e la proposta di costituzione del comitato locale viene presentata al Consiglio comunale o al sindaco da:

- almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali relative alla zona nella quale viene richiesta la costituzione del comitato locale,
- associazioni civiche con sede nel territorio del comune di Lisignano,
- almeno 1/3 del Consiglio comunale,
- il sindaco.

Nell'iniziativa e nelle proposte di cui al comma 1 del presente articolo vengono riportati:

1. i dati inerenti il proponente dell'iniziativa o della proposta,
2. i dati inerenti il territorio e i confini del comitato locale,
3. i dati inerenti la sede del comitato locale,
4. la proposta della denominazione del comitato locale.

Il Consiglio comunale, in seguito alla presentazione dell'iniziativa per la costituzione del comitato locale, emana una delibera sulla convocazione dell'assemblea dei cittadini riguardante la zona del comitato locale da istituire.

All'assemblea dei cittadini relativa alla zona del comitato locale e convocata per costituire il comitato locale, devono partecipare almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali per il territorio per il quale viene richiesta l'istituzione del comitato locale.

La delibera riguardante la costituzione del comitato locale viene emanata qualora la maggioranza dei cittadini presenti all'assemblea dei cittadini sia a favore della sua costituzione.

V 2. Competenze e autorizzazioni degli organismi del comitato locale

Articolo 49

Gli organismi del comitato locale sono:

- il Consiglio del comitato locale
- il presidente del Consiglio del comitato locale.

Il Consiglio del comitato locale deve essere composto da un numero dispari di membri e fino a un massimo di 5.

Il presidente e i membri del Consiglio del comitato locale hanno diritto a un rimborso spese in conformità alla delibera particolare del Consiglio comunale di cui al comma 3 dell'articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 50

I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti direttamente mediante voto segreto, dai cittadini residenti nel comitato locale, iscritti nelle liste elettorali della zona del comitato locale, nel modo e secondo la procedura stabiliti da disposizioni di legge con le quali vengono regolate le elezioni dei membri degli organismi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale.

Nella procedura elettiva per le elezioni dei membri del Consiglio del comitato locale, il Consiglio comunale emana delibere riguardanti:

- l'indizione delle elezioni per i membri del Consiglio del comitato locale,
- la nomina della Commissione per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio del comitato locale,
- la nomina della Commissione per le liste elettorali,
- le modalità di stesura delle schede elettorali,
- la nomina delle sedi elettorali e dei comitati elettorali.

La seduta costitutiva del Consiglio del comitato locale deve essere tenuta entro il termine di 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per il Consiglio del comitato locale.

Articolo 51

Il presidente del Consiglio del comitato locale viene eletto dai membri del Consiglio del comitato locale, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei membri presenti, a condizione che alla seduta del Consiglio del comitato locale sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio.

Il presidente del Consiglio del comitato locale rappresenta il comitato locale e risponde del suo operato al Consiglio del comitato locale.

Il presidente del Consiglio del comitato locale risponde al sindaco delle attività conferitegli nell'ambito dell'autogoverno del Comune ed espletate dal comitato locale.

Articolo 52

Il Consiglio del comitato locale:

1. emana la delibera sull'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio,
2. emana il programma operativo e la relazione sul lavoro,
3. emana il piano di interventi comunali minori e stabilisce le priorità attinenti alla loro realizzazione,
4. convoca le assemblee locali dei cittadini,
5. regola la collaborazione tra i comitati locali nel territorio del Comune di Lisignano,
6. regola la collaborazione con associazioni nel proprio territorio in merito a questioni di interesse per il comitato locale,
7. emana i regolamenti del comitato locale,
8. emana il proprio Regolamento di procedura,
9. emana il piano finanziario e il bilancio consuntivo,
10. ed espleta altre attività in conformità alla legge e allo Statuto.

Il Consiglio del comitato locale:

1. propone il concetto di sviluppo del proprio territorio nell'ambito del piano di sviluppo del Comune di Lisignano,
2. propone soluzioni di interesse per il proprio territorio nell'ambito del piano di sviluppo del Comune di Lisignano,
3. segue la situazione nell'infrastruttura comunale nel proprio territorio e propone i programmi di sviluppo dell'infrastruttura comunale,
4. cura l'assetto degli abitati, la qualità abitativa, gli impianti e ambienti comunali, l'infrastruttura, nonché l'espletamento di attività comunali e di altri servizi di importanza per il territorio del comitato locale,
5. cura le esigenze dei cittadini nel settore dell'educazione prescolastica e dell'istruzione elementare, della sanità pubblica, della previdenza sociale, della cultura, della cultura tecnica e dello sport, rilevanti per il territorio del comitato locale,
6. segue le misure e azioni per la tutela e lo sviluppo della natura nonché il miglioramento delle condizioni di vita,
7. propone le misure necessarie, dopo aver esaminato lo stato di sicurezza e di tutela della persona, della proprietà e dei beni nel proprio territorio,
8. propone le misure necessarie per una più efficiente attività dei servizi comunali,
9. propone la fondazione di istituzioni riguardanti l'assistenza dei bambini in età prescolare, l'istruzione elementare, la sanità pubblica, la previdenza sociale, la cultura, la cultura tecnica e lo sport, segue l'attività delle istituzioni costituite per soddisfare le esigenze dei cittadini nel proprio territorio, nonché propone le misure necessarie per il miglioramento di dette attività,
10. propone la denominazione delle vie, strade pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi, delle scuole, degli asili, delle istituzioni culturali e di altro carattere,
11. propone la modifica del territorio del comitato locale,
12. incoraggia lo sviluppo dell'autogoverno locale, l'istituzione dei comitati locali e la partecipazione dei cittadini alle decisioni nell'ambito dell'autogoverno del

Comune.

V 3. Definizione del programma operativo del comitato locale

Articolo 53

Il programma operativo del comitato locale viene suddiviso in programma quadriennale e programma annuale.

Il programma operativo quadriennale del comitato locale viene emanato per il periodo del mandato del Consiglio del comitato locale.

Il programma operativo annuale del comitato locale viene emanato per l'anno solare.

Il programma operativo del comitato locale contiene:

- la descrizione, l'estensione e i termini per lo svolgimento dei lavori e delle attività con la stima dei costi delle attività,
- l'elenco dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del programma, con l'indicazione della fonte di finanziamento.

Il Consiglio del comitato locale presenta la proposta del programma operativo quadriennale del comitato locale, entro l'1 di novembre dell'anno corrente per l'anno successivo e richiede il consenso del Consiglio comunale.

Articolo 54

Il Consiglio comunale ha il dovere di esprimersi in merito ai programmi operativi del comitato locale entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta del programma.

Qualora il Consiglio comunale non si esprima in merito al programma operativo del comitato locale, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si riterrà che il consenso sia stato dato.

A consenso dato, i previsti lavori e attività del comitato locale vengono inseriti nei programmi operativi emanati dal Consiglio comunale nell'ambito dell'autogoverno secondo prescrizioni particolari.

V 4. Regolamenti fondamentali dei comitati locali

Articolo 55

Nell'espletamento dei lavori di sua competenza, il sindaco è tenuto a informare il Consiglio del comitato locale in merito a questioni inerenti:

1. il piano di sviluppo del Comune di Lisignano,
2. i programmi amministrativi del Comune di Lisignano,
3. la tutela dell'ambiente,
4. la costruzione di strutture nel territorio del comitato locale,
5. altre questioni rilevanti per la zona del comitato locale.

Prima dell'emanazione di singole decisioni del Consiglio comunale, il sindaco è tenuto a richiedere il parere del Consiglio del comitato locale in merito alle seguenti questioni:

1. il piano d'assetto delle aree pubbliche,
2. la costituzione e il trasferimento di istituzioni, società commerciali e altri servizi,
3. l'assetto del traffico,
4. la modifica dei confini del comitato locale,
5. la definizione degli orari di lavoro nel territorio del comitato locale,

6. le manifestazioni nelle strade pubbliche, nelle piazze e nelle zone pedonali.

Articolo 56

Le sedute del Consiglio del comitato locale vengo tenute una volta al mese.

Il Consiglio del comitato locale convoca l'assemblea locale dei cittadini almeno una volta l'anno onde discutere in merito alle esigenze e agli interessi dei cittadini, nonché alla presentazione di proposte riguardanti questioni rilevanti a livello locale.

Il Consiglio del comitato locale è tenuto a convocare l'assemblea locale dei cittadini qualora:

- il Consiglio comunale richieda il parere delle assemblee locali dei cittadini inerenti la proposta dell'atto generale oppure altre questioni di competenza del Comune, nonché in merito ad altre questioni previste dalla legge o dallo Statuto,
- lo richieda il sindaco,
- lo richieda 1/3 dei membri del Consiglio del comitato locale,
- al comitato locale venga presentato l'avviso inerente il dibattito pubblico relativo alla proposta del piano regolatore, in conformità a prescrizioni particolari,
- sia in corso la presentazione ovvero il dibattito pubblico inerente la valutazione dell'impatto degli interventi sull'ambiente, in osservanza a prescrizioni particolari,
- sia in corso l'udienza pubblica in merito ad altre questioni rilevanti nel territorio del comitato locale.

V 5. Modalità di finanziamento delle attività dei comitati locali

Articolo 57

I mezzi finanziari per le attività del programma operativo del comitato locale vengono assicurati dal bilancio del Comune di Lisignano, sulla base di donazioni in denaro e mezzi materiali e del volontariato.

V 6. Espletamento delle attività amministrative e di altro tipo per le esigenze dei comitati locali

Articolo 58

Il sindaco assicura il locale per lo svolgimento delle attività dei comitati locali.

L'espletamento di attività amministrative e di altro tipo, per le esigenze lavorative dei comitati locali, viene assicurato dal sindaco tramite l'Assessorato unico del Comune di Lisignano.

V 7. Vigilanza sulla legalità delle attività dei comitati locali

Articolo 59

La vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organismi del comitato locale è di competenza del sindaco, il quale può sciogliere il Consiglio del comitato locale qualora quest'ultimo violi ripetutamente lo Statuto del Comune di Lisignano e altri atti generali del Comune di Lisignano, parimenti in caso di mancato adempimento dei compiti che gli sono stati assegnati.

VI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLE DECISIONI

Articolo 60

I cittadini possono partecipare direttamente alle decisioni inerenti ad affari locali tramite referendum e nell'ambito di assemblee locali dei cittadini.

VI 1. Referendum

Articolo 61

Il referendum può venir indetto per decidere in merito alla proposta di modifica allo Statuto del Comune, alla proposta dell'atto generale oppure di altre questioni di competenza del Consiglio comunale e del sindaco.

Articolo 62

La proposta sull'indizione del referendum può venir presentata da:

- un terzo dei membri del Consiglio comunale ovvero da 4 consiglieri,
- il sindaco,
- metà dei comitati locali costituiti nel territorio del Comune,
- il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Consiglio comunale ha il dovere di discutere in merito a ogni proposta per l'indizione del referendum, e qualora non accettasse la proposta, ha il dovere di informare il proponente in merito alle motivazioni di detto diniego.

Articolo 63

Con la delibera sull'indizione del referendum vengono regolate questioni delle quali decidono i cittadini tramite referendum, la data delle elezioni, nonché il territorio per il quale viene indetto il referendum.

Il diritto di votazione al referendum spetta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali che hanno residenza nel territorio del Comune di Lisignano.

La delibera emanata al referendum ha carattere impegnativo per il Consiglio comunale del Comune di Lisignano.

VI 2. Assemblea locale dei cittadini

Articolo 64

Il Consiglio comunale può richiedere il parere dall'assemblea dei cittadini in merito alla proposta dell'atto generale o di altra questione di competenza del Comune.

La proposta di richiedere il parere può venir presentata:

- da un terzo dei membri del Consiglio comunale ovvero da 4 consiglieri,
- dal sindaco.

Il Consiglio comunale ha il dovere di discutere in merito a ogni proposta di richiesta del parere, e qualora non accettasse la proposta, ha il dovere di informare il proponente in merito alle motivazioni di detto diniego.

Con la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo si definiscono le questioni in merito alle quali si richiede il parere delle assemblee dei cittadini ovvero i territori dei comitati locali dei quale verrà richiesto il parere.

VI 3. Proposte, rimostranze e ricorsi dei cittadini

Articolo 65

I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio comunale l'emanazione di un determinato atto oppure la risoluzione di una determinata questione nell'ambito delle attività del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale agisce in conformità alla disposizione di cui al comma 3 articolo 28 del presente Statuto, in merito alla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la proposta con la sottoscrizione venisse sostenuta da almeno il 10 % degli elettori iscritti nell'elenco elettorale del Comune di Lisignano.

Articolo 66

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare rimostranze e ricorsi al Consiglio comunale e al sindaco, in merito al loro operato, nonché al lavoro dei dipendenti dell'Assessorato unico del Comune di Lisignano, ossia dell'organismo comune o dei servizi istituiti per l'espletamento di determinate attività di competenza dell'autogoverno del Comune, ai quali si rivolgono per realizzare i propri diritti e interessi oppure nell'espletamento dei propri doveri civici.

Le rimostranze e i ricorsi vengono presentati in forma scritta, tramite il libro dei reclami oppure tramite comunicazione diretta messa a verbale.

Il sindaco ha il dovere di garantire che il libro dei reclami sia a disposizione dei cittadini.

Alle rimostranze e ai ricorsi il presidente del Consiglio comunale, il sindaco e l'assessore hanno il dovere di rispondere entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui le rimostranze, ossia i ricorsi sono stati presentati.

VII PATRIMONIO E FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI LISIGNANO

VII 1. Patrimonio

Articolo 67

Tutti i beni immobili e mobili, nonché i diritti appartenenti al Comune, costituiscono il patrimonio del Comune di Lisignano.

Il patrimonio comunale viene gestito e utilizzato attenendosi ai principi di parsimonia e giusta amministrazione.

Il patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo viene gestito dal sindaco in conformità alla legge, allo Statuto, a delibere particolari del Consiglio comunale in merito a criteri, modalità e procedure di gestione del patrimonio di proprietà del Comune di Lisignano.

Articolo 68

Il singolo atto (il contratto) di compravendita immobiliare, affitto dei beni immobili o altri affari giuridici relativi ai beni immobili e mobili, viene stilato dall'organismo amministrativo comunale competente, e stipulato e sottoscritto dal sindaco, in conformità alla legge e agli atti generali del Comune di Lisignano.

Il Consiglio comunale emana il singolo atto (delibera, accordo, contratto) sull'istituzione, la cessazione e i cambiamenti delle società commerciali o delle istituzioni pubbliche di proprietà del Comune.

VII 2. Finanziamenti del Comune di Lisignano

Articolo 69

Il Comune di Lisignano dispone autonomamente delle proprie entrate in osservanza alle competenze assegnate in materia di autogoverno.

Costituiscono le entrate del Comune:

1. le imposte comunali, le sovrimposte, le indennità, i contributi e le tasse
2. le entrate a titolo di beni appartenenti al Comune e i diritti patrimoniali
3. le entrate delle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà del Comune, ossia laddove il Comune possiede le quote o le azioni
4. le entrate da indennizzi per le concessioni del Consiglio comunale
5. le multe e i beni confiscati per la commissione di reati sanciti dal Comune in conformità alla legge
6. la partecipazione nelle imposte comuni con la Repubblica di Croazia
7. i mezzi di sostegno e le dotazioni della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio statale
8. altre entrate definite dalla legge.

Articolo 70

Il Consiglio comunale, su proposta del sindaco, approva il bilancio del Comune per il successivo anno d'esercizio entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Qualora il bilancio per il successivo anno d'esercizio non venisse emanato entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si passa al finanziamento provvisorio per il periodo massimo di tre mesi.

La delibera sul finanziamento provvisorio viene emanata dal Consiglio comunale, in conformità alla legge.

Articolo 71

Alla scadenza dell'anno d'esercizio il Consiglio comunale approva il bilancio consuntivo, entro i termini e secondo le modalità previste da legge particolare, da altre prescrizioni e da atti generali del Comune di Lisignano.

Articolo 72

Tutta la gestione materiale e finanziaria del Comune di Lisignano viene controllata dal Consiglio comunale.

La legalità della gestione materiale e finanziaria del Comune viene vigilata dal Ministero delle finanze ossia da altro organismo autorizzato dalla legge.

VIII ATTI DEL COMUNE DI LISIGNANO

VIII 1. Atti generali

Articolo 73

In base a diritti e competenze conferiti dalla legge, il Consiglio comunale nell'ambito delle sue competenze, emana lo Statuto, le delibere e altri atti generali in conformità al proprio Statuto (Regolamento di procedura, bilancio, bilancio consuntivo, delibera sul finanziamento provvisorio, delibere, conclusioni, deliberazioni, raccomandazioni, istruzioni operative, dichiarazioni, risoluzioni, documenti, lettere di

ringraziamento), nonché fornisce interpretazioni autentiche dello Statuto e degli atti di sua competenza.

Gli organismi di lavoro del Consiglio comunale emanano conclusioni e deliberazioni.

Articolo 74

Il sindaco emana delibere, conclusioni, deliberazioni, il Regolamento di procedura, raccomandazioni, istruzioni operative, documenti, lettere di ringraziamento, riconoscimenti e altri atti conformemente alla legge e allo Statuto, nonché ad altri atti generali.

Gli organismi di lavoro del sindaco emanano conclusioni e deliberazioni.

Articolo 75

Gli atti generali emanati dal Consiglio comunale vengono sottoscritti dal presidente del Consiglio oppure dal vicepresidente, ossia dalla persona che, in conformità alle disposizioni dello Statuto, ha presieduto la seduta del Consiglio comunale.

Articolo 76

Gli atti generali del Consiglio comunale vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Comune di Lisignano.

Gli atti generali del sindaco e gli atti generali dell'organismo amministrativo del Comune di Lisignano vengono pubblicati sulla bacheca del Comune di Lisignano, e qualora sia previsto da determinato singolo atto, anche nel Bollettino ufficiale del Comune di Lisignano.

Articolo 77

L'atto generale entra in vigore non prima dell'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Salvo casi specifici e ben motivati in cui un altro atto generale prescriva che un dato atto generale può entrare in vigore con il giorno della sua pubblicazione.

L'atto generale non ha potere retroattivo.

Articolo 78

Il sindaco garantisce l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale secondo le modalità e le procedure previste dallo Statuto, nonché vigila sulla legalità delle attività dell'Assessorato unico del Comune di Lisignano e dei servizi e organismi comuni istituiti per l'espletamento di determinate attività nell'ambito dell'autogoverno del Comune.

Articolo 79

L'Assessorato unico del Comune di Lisignano nonché i servizi e organismi comuni costituiti per l'espletamento di determinate attività di competenza d'autogoverno del Comune, espletano e vigilano direttamente l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale.

L'organismo amministrativo ossia il servizio o l'organismo comune, nell'espletamento della vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo, possono nel caso di mancata attuazione dell'atto generale prendere le misure previste da detto atto e dalla legge.

VII 2. Singoli atti

Articolo 80

L'Assessorato unico del Comune di Lisignano, ovvero i servizi e gli organismi comuni istituiti per l'espletamento di determinati lavori nell'attuazione degli atti generali di cui all'articolo 69 e 70 del presente Statuto, emanano singoli atti mediante i quali si decide in materia di diritti, doveri e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche.

Nell'emanazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate disposizioni di legge sulla procedura amministrativa generale (Gazzetta Ufficiale nn. 53/91 e 103/96).

Articolo 81

Contro i singoli atti di cui all'articolo 74 del presente Statuto è data la possibilità di ricorso da presentare all'organismo amministrativo di seconda istanza di competenza della Regione istriana, e contro i singoli atti di cui all'articolo 74 del presente Statuto è data la possibilità di avviare la procedura di controversia amministrativa.

Articolo 82

Ulteriori delibere inerenti gli atti del Comune, nonché in merito alle modalità e alla procedura di emanazione degli atti e alla loro interpretazione autentica vengono stabilite dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale e dagli atti del sindaco.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 83

I rapporti reciproci in merito ai confini delle unità d'autogoverno locale, alla suddivisione dei beni immobili e mobili, ai mezzi finanziari, nonché ai diritti e doveri delle unità d'autogoverno locale recentemente formate sul territorio dell'ex Comune di Pola e il Comune di Lisignano verranno risolti tramite accordi, ossia in caso contrario tramite arbitrato del Governo della Repubblica di Croazia.

Articolo 84

Il sindaco è tenuto a presentare il presente Statuto e gli atti generali emanati dal Consiglio comunale, al competente Assessore dell'ufficio regionale per l'amministrazione generale, entro il termine di 8 giorni dalla sua emanazione.

Articolo 85

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Comune di Lisignano.

Le modifiche e le integrazioni allo Statuto vengono approvate secondo le modalità e la procedura prescritte per la loro approvazione.

Articolo 86

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa di valere lo Statuto del Comune di Lisignano (Gazzetta Ufficiale della Città di Pola, nn.7B/94, 2B/97 e Gazzetta Ufficiale del Comune di Lisignano, 1/2001).

CLASSE: 023-01/09-01/780
NUMPROT: 2168/03-04-09-1
Lisignano, 23 novembre 2009

**Il Presidente del Consiglio comunale
del Comune di Lisignano**

Aldo Demarin, m.p.